

OGGETTO: OBBLIGO DI ADDEBITARE AI CLIENTI LE BORSE DI PLASTICA

Riferimenti: **Art. 9-bis, DL n. 91/2017 (convertito con L. 123 del 3/8/2017)**
Art. 226-bis e 226 ter D.Lgs. n. 152/2006

INTRODUZIONE E MOTIVAZIONI

Al fine di dare attuazione alla Direttiva comunitaria n. 720/2015 in materia di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero o ultraleggero, il Legislatore, con l'Art. 9-bis, DL n. 91/2017 ha previsto:

- il **divieto di commercializzazione delle borse in plastica** in materiale leggero, ovvero "borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto";
- la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, ovvero "borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi".

La novità in esame **interessa tutti gli esercizi commerciali** che utilizzano le borse in esame e non soltanto i supermercati relativamente ai prodotti "da pesare". Nella parte finale della presente circolare sarà possibile trovare i riferimenti tecnici delle borse oggetto del nuovo adempimento

OPERAZIONI NON SOGGETTE AL NUOVO ADEMPIMENTO

L'obbligo esposto nella presente circolare **non interessa** le borse in carta/tessuti di fibre naturali/poliammide o in materiali diversi da polimeri. Questi involucri **possono essere ceduti gratuitamente**.

Le "vecchie" borse di plastica sono escluse dall'adempimento in oggetto perché dal 2018 ne è **espressamente vietata la cessione**.

PAGAMENTO DELLE "NUOVE" BORSE IN PLASTICA E TRATTAMENTO FISCALE

A seguito delle novità descritte, **a decorrere dall'1.1.2018**, i commercianti saranno obbligati ad addebitare ai clienti un prezzo per la cessione delle borse: **non sarà più possibile la cessione gratuita**.

E' lasciata **completa autonomia** a ciascun esercente commerciale sull'importo del **prezzo da addebitare** al cliente (ad esempio, 0,01 euro, 0,02 euro, 0,03 euro ecc...), somma che rappresenterà parte dell'incasso dell'esercente, da considerare negli ordinari incassi giornalieri.

Nello **scontrino fiscale** dovrà essere evidenziato **distintamente** il prezzo di cessione di ciascuna borsa/sacchetto. Si evidenzia, perciò, la necessità di **adeguare opportunamente il registratore di cassa**.

Qualora per la cessione dovesse essere emessa **fattura**, anche in questo documento dovranno essere analiticamente indicate le "borse cedute", operazione per la quale trova applicazione **l'IVA nella misura del 22%**.

LE BORSE DI PLASTICA SULLE QUALI SI APPLICA IL NUOVO ADEMPIMENTO

L'art. 9 bis del D.L.n. 91 del 20/6/2017, come convertito con la Legg en. 123 del 3/8/2017, contiene l'elenco e le caratteristiche delle borse di plastica cui si applica il nuovo obbligo a carico degli esercenti commerciali. Di seguito si riporta quanto contenuto in merito, nel predetto art. 9 bis.

CARATTERISTICHE DELLE BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE LEGGERO

Con l'aggiunta del nuovo Art. 226-bis, D.Lgs. n. 152/2006, ferma restando la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002, possono liberamente circolare:

- **le borse di plastica per il trasporto riutilizzabili con maniglia esterna** alla dimensione utile del sacco:
 - con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
 - con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
- **le borse di plastica per il trasporto riutilizzabili con maniglia interna** alla dimensione utile del sacco:
 - con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
 - con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

CARATTERISTICHE DELLE BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO

Con l'aggiunta del nuovo Art. 226-ter, D.Lgs. n. 152/2006, possono liberamente circolare le **borse di plastica in materiale ultraleggero** (quelle tipicamente usate per motivi di igiene alimentare o come imballaggio primario per alimenti sfusi) aventi le seguenti caratteristiche:

- biodegradabilità e compostabilità secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002;
- contenuto di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%; percentuale che sale al 50% dal 1.1.2020 ed al 60% dal 1.1.2021.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.